

I GIURISTI ROMANI, QUESTI SCONOSCIUTI

1. L'antologia che qui si presenta è un libro senza precedenti. Un'affermazione così sorprendente richiede una spiegazione.

È opinione comune che il diritto romano rappresenti, insieme alla filosofia greca e alla religione cristiana, uno dei grandi lasciti del mondo antico. E in effetti il suo peso nel laboratorio politico e giuridico della modernità europea, almeno dal tardo Medioevo sino ai primi decenni del xx secolo, può essere valutato senz'altro come determinante. Senza di esso, noi non saremmo quello che siamo, e l'Occidente non avrebbe integrato al proprio interno, come un essenziale carattere distintivo, l'impianto formale dei suoi dispositivi giuridici.

Eppure, intorno alla conoscenza del diritto romano – alla corretta percezione di ciò che effettivamente fu – si è formato nel tempo uno dei più clamorosi e paradossali equivoci della nostra storia intellettuale: un fraintendimento devastante dal punto di vista della comprensione storica, ma felicissimo nei riguardi della fortuna moderna di quell'eredità.

Nell'intero periodo del maggiore sviluppo – tra il I secolo a.C. e gli inizi del III secolo d.C. – è

fuor di dubbio che il diritto a Roma sia stato ciò che si definisce un «diritto giurisprudenziale». Un ordine giuridico, cioè, che non aveva al suo centro un corpo di leggi, né tantomeno il dettato di uno o più codici, ma piuttosto i pareri e le opinioni di un ristretto ceto di esperti privati altamente specializzati, che si affiancavano, generazione dopo generazione, con la loro quotidiana attività di scrittura, di consulenza e di interpretazione, al lavoro giurisdizionale dei magistrati competenti. Un sistema normativo molto più simile al moderno diritto inglese o (in misura minore) americano, che a quelli dei maggiori Paesi dell'Europa continentale come la Germania, la Francia, la Spagna o l'Italia, che hanno invece alla loro base proprio codici e apparati legislativi.

Ma nonostante la centralità del loro ruolo, i giuristi romani – i veri protagonisti di un'esperienza intellettuale da tutti riconosciuta come senza eguali, svoltasi per secoli nel quadro di un impero mondiale, alla cui tenuta hanno dato un contributo decisivo – sono completamente spariti allo sguardo dei moderni. Anzi, non sono mai davvero esistiti per la nostra cultura: il loro profilo ideale, la loro collocazione politica, il loro modo di pensare il diritto, i rapporti di potere costruiti intorno a ciascuno di essi, i tratti salienti delle loro biografie: ogni cosa inghiottita dal buio. Persino quasi i loro nomi. Tutti sappiamo di Silla, di Cicerone, di Seneca, per non dire di Virgilio o di Orazio; e perfino di Spartaco o di Catilina. E però chi – anche tra le persone colte – sa dire

di Antistio Labeone, di Salvio Giuliano, di Giuvenzio Celso o di Giulio Paolo? Pur se dobbiamo a loro, e a poche altre diecine di figure simili, il fatto che oggi, in quasi tutto il pianeta, da Parigi a Los Angeles, da Helsinki a Sydney, e ormai anche a Shanghai, si pensa alla forma del diritto – alle sue regole, alle sue procedure, per quanto mutevoli e discutibili possano essere nei diversi Paesi – come a una trama invisibile ma tenacissima che avvolge e determina molta parte delle nostre esistenze.

Cosa ha determinato una simile scomparsa? E cosa ha usurpato il posto dei giuristi nell'immagine che noi ci siamo costruiti, dal Medioevo in poi, del diritto romano?

La risposta è che questa sparizione è stata l'esito di una vera e propria sostituzione dell'oggetto – di quello che intendiamo con l'espressione «diritto romano» – dalle conseguenze incalcolabili.

Dalla metà del III secolo d.C. – con l'inizio di quella crisi globale che siamo soliti ricordare come la fine del mondo antico – le opere dei giuristi, nelle quali era condensato il loro pensiero e la memoria dei loro pareri, cominciarono a essere meno conservate e ricopiate, anche con il rischio della loro perdita completa. Una molteplicità di cause spiega il fenomeno: in parte connesse alla catastrofe che stava travolgendo un'intera civiltà, in parte legate alla circostanza che a quelle scritture veniva riconosciuto soprattutto un valore pratico, non teoretico o estetico; e questo valore stava sfumando sempre di più, soprattutto in rapporto al mutato assetto istituzionale dell'impero, che

faceva uscire quel patrimonio letterario dai circuiti vitali della legalità tardoantica.

Di fronte all'aggravarsi crescente di questo stato di cose, un ambizioso e geniale imperatore romano d'Oriente, un po' prima della metà del VI secolo, decise di procedere a uno straordinario salvataggio. Di raccogliere cioè in un unico testo una selezione di tutti gli scritti principali dei più importanti giuristi del passato (una quarantina di autori e oltre duecento opere), dai quali una ristretta commissione di maestri bizantini estrasse abilmente catene di frammenti riportati nella nuova composizione (indicando peraltro il nome dell'autore e il titolo dello scritto da cui provenivano), secondo sequenze e criteri tali da dare l'impressione di trovarsi innanzi a una specie di grandioso mosaico, raffigurante un unico disegno: un vero e proprio sistema di diritto romano che in realtà non era mai esistito storicamente, salvo che nella mente degli esperti di Costantinopoli che l'avevano concepito. L'imperatore si chiamava Giustiniano, e alla nuova opera fu attribuito il nome di *Digesta*, che vuol dire, appunto, raccolta: una specie di silloge, cui venne data però anche la forza di un codice – secondo la tendenza della cultura giuridica dell'epoca – in vigore per la società bizantina contemporanea.

Lo scambio di cui dicevamo si era così consumato: al posto della complessa polifonia di secoli di pensiero giuridico, dell'effettivo mondo del diritto giurisprudenziale romano – con le sue indubbe strutture unitarie di fondo, ma anche con

le sue concrete e diversificate vicende di idee e di quadri concettuali, le sue contraddizioni, i rapporti di potere che lo avvolgevano, le irriducibili singolarità dei suoi protagonisti –, c'era adesso un unico libro, la cui presenza diede l'ultima spinta alla definitiva perdita di tutto ciò che era rimasto fuori di esso: solitario, imponente (ma non sterminato: meno di mille pagine in fitte doppie colonne di una classica edizione berlinese)¹, austero, compatto. E c'era, per di piú, la forma del codice, che il diritto giurisprudenziale romano aveva sempre respinto: un contenitore deformante rispetto ai termini autentici del sapere giuridico romano, nel momento stesso in cui contribuiva in modo essenziale a salvarne il ricordo. Al suo interno, lo svolgimento reale del pensiero antico era, insieme, distrutto e custodito. Mentre se ne conservavano, sia pure parzialmente, documenti cruciali, si oscuravano le connessioni e i contesti nei quali ciascuno di essi aveva preso vita, avvolgendolo invece in una rete di relazioni che era quella imposta dal tessuto normativo della nuova codificazione in cui adesso si trovava inserito. La struttura delle singole opere e il profilo di ciascun autore venivano disintegrati, per formare, con i tasselli cosí ricavati, la trama di un altro testo – un codice – che tuttavia non smetteva di rivelare la particolare ed eterogenea qualità dei materiali che lo componevano.

¹ TH. MOMMSEN e P. KRÜGER, *Corpus Iuris Civilis*, I. *Institutiones*, *Digesta*, Berlin 1954¹⁶.

I *Digesta* e l'intero *Corpus iuris civilis* di cui facevano parte sarebbero stati votati a un successo strepitoso, dopo una breve parentesi di oblio nell'Occidente altomedievale. In questa vicenda, la sostituzione dell'effettiva esperienza storica del diritto romano con la sua versione giustiniana – il sistema al posto della storia – si rivelava sempre di piú una “colpa felice”, poiché ne facilitava in modo particolarmente efficace l'assorbimento da parte della modernità, che si trovava di fronte una struttura unitaria e potente al posto di una visione caleidoscopica molto piú ricca, ma ben piú difficile da utilizzare come fondamento dei sistemi giuridici europei.

Dall'età di Dante in poi, per oltre otto secoli, i *Digesta* furono cosí al centro di un'attenzione ininterrotta, teorico-giuridica e non storica, che ha radicato un modello che possiamo ben chiamare neoromano nel cuore stesso del mondo moderno, attraverso un percorso iniziato nelle città dell'Italia tardomedievale, e arrivato sino al cuore capitalistico-borghese dell'Europa. Questa seconda vita del diritto romano riguardava però quella costruita *a posteriori*, racchiusa nei *Digesta* giustinianeî; non quella autentica, giurisprudenziale: l'unica storicamente effettiva. E il suo fine non era altro se non la rielaborazione e l'attualizzazione moderne del diritto antico – non la sua conoscenza storica – per le quali il salvataggio giustiniano, sebbene fosse anche una completa falsificazione, risultava perfetto. Anzi, quanto piú il diritto romano codificato appariva come

un monumento grandioso ma fuori del tempo, espressione ingannevole ma potente di una razionalità giuridica presentata come sostanzialmente immutabile, fissata per sempre, tanto meglio poteva reincarnarsi liberamente nelle forme giuridiche della modernità. Il piú importante giurista tedesco del XIX secolo, Friedrich Carl von Savigny, fu l'emblema di questo modo di considerare il diritto antico: la sua opera piú significativa aveva per titolo *Sistema del diritto romano attuale*², dove l'ossimoro tra gli aggettivi *romano* e *attuale* era una sintesi impeccabile dell'obiettivo perseguito; ed egli già prima era arrivato del resto ad affermare che i giuristi romani erano da considerarsi come «persone fungibili»³, voci indistinguibili di un unico coro: Giustiniano ne sarebbe stato felice. Era la consacrazione definitiva del suo successo a distanza di oltre mille anni: l'annientamento della storicità in nome della costruzione di un sistema edificato per vivere in eterno.

2. Nel corso del XX secolo la pressione attualizzante sul diritto romano è venuta progressivamente diminuendo, per ragioni legate a mutamenti di grande portata intervenuti nella trama profonda dei diritti moderni, anche se non è mai

² F. C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, I-VIII, Berlin 1840-1849; rist. Aalen 1981 (trad. it. ID., *Sistema del diritto romano attuale*, I-VIII, Torino 1886-1896).

³ ID., *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1814, 1840³; rist. Hildesheim 1967, p. 157 (trad. it. in A. F. J. THIBAUT e F. C. SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli 1982, p. 194).

scomparsa del tutto, soprattutto in alcuni Paesi; e si sono affermati orientamenti di ricerca piú vicini a una autentica storiografia, almeno a parole. La situazione però non cambiò in sostanza di molto: solo che all'esposizione modernizzante del disegno giustiniano si venne affiancando il recupero di un preteso originario «diritto romano classico», ricostruibile depurando i testi contenuti nei *Digesta* di tutte le presunte interpolazioni che vi avrebbero inserito i maestri bizantini al momento della trascrizione nella loro raccolta per rendere piú armonico e omogeneo l'insieme; e anche dei guasti che potevano essersi verificati prima, durante la tradizione tardoantica dei testi. Ma l'attendibilità di questi nuovi studi era compromessa quasi sempre dall'uso di una filologia improvvisata, e la contrapposizione tra i due sistemi – quello “classico” e quello giustiniano – si apriva solo poche volte su un'autentica visione storica, rimanendo piuttosto nel limbo di una comparazione del tutto decontestualizzata. Per non dire dei giuristi romani, che continuavano a essere ritenuti completamente irraggiungibili, nell'ombra di una indistinzione che impediva qualunque approccio davvero storicamente fondato.

È stato solo da alcuni decenni, soprattutto grazie al contributo di un orientamento di studi italiano, che questa barriera è stata spezzata, e si è cominciato a guardare al diritto romano da un punto di vista diverso. E in primo luogo, a osservarlo finalmente attraverso i suoi giuristi, cercando di recuperare tutto quanto fosse utile a rein-

serirli nei loro originari contesti. Ma soprattutto abbiamo iniziato a considerare i frammenti dei *Digesta* non piú come articoli di un codice sospeso fuori della storia, ma come testi da ricondurre ciascuno al proprio autore, per ricomporre il quadro culturale e la struttura dell'opera cui originariamente apparteneva. Un lavoro per il quale si è rivelato prezioso e indispensabile quanto fatto da un grande e isolato studioso tedesco della fine del XIX secolo, Otto Lenel, il quale, nella sua *Palingenesia iuris civilis*⁴, ebbe l'idea di ricomporre i materiali contenuti nei *Digesta* disponendoli autore per autore e opera per opera (eseguendo cioè all'inverso la fatica dei compilatori giustinianeî): mettendoci cosí di fronte – come mai prima era accaduto – alla realtà della giurisprudenza romana, restituita secondo l'ordine dei suoi pensieri. Una strada rimasta a lungo quasi abbandonata e senza conseguenze, ma che è stata la traccia che ha guidato quasi ogni passo delle nostre ricerche.

3. Questa antologia non sarebbe stata possibile senza l'esperienza compiuta in questi anni intorno a un progetto finanziato dall'European Research Council, intitolato *Scriptores iuris Romani*, che ha messo insieme decine di studiosi soprattutto italiani (compresi i curatori di questo libro), e che ha prodotto, tra il 2015 e il 2024, 23 volumi, tutti editi dall'Erma di Bretschneider, piú quattro con

⁴ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, voll. I e II, Leipzig 1889; rist. Graz 1960.

Atti di Convegni che discutevano i nostri primi risultati, pubblicati dalla casa editrice Giappichelli⁵.

Abbiamo adesso ritenuto – in piena intesa con Einaudi, che ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità – che i tempi fossero maturi per avvicinare un pubblico piú vasto di lettori a questo completo cambio di paradigma intorno a un tratto della cultura occidentale – il suo diritto – sul quale le sfide del nostro presente ci obbligano a interrogarci con sempre maggiore profondità: non certo per delinearne l'apologia, ma per coglierne con spregiudicatezza i punti problematici e critici, e immaginare con libertà le vie del futuro.

Abbiamo scelto dieci giuristi antichi, disposti in ordine cronologico, la cui attività copre l'intero arco temporale dell'età della giurisprudenza a Roma. Per ognuno, abbiamo seguito lo stesso modulo espositivo, diviso in tre sezioni: una breve introduzione, che inquadrasse per grandi linee la vita dell'autore e alcuni elementi salienti del suo pensiero; un insieme di testi ricavati dai suoi scritti (in latino, affiancati dalla nostra traduzione in italiano, salvo diversa indicazione; una versione quanto possibile fedele, senza addolcimenti rispetto alla scarna tecnicità di quasi tutti gli originali); e infine un sobrio commento, che aiutasse nella comprensione storico-giuridica dei vari passi.

⁵ Si è trattato di una ricerca ERC, Advanced Grant, con chi scrive come «principal investigator». I volumi dell'Erma sono apparsi nella collana principale, *Scriptores iuris Romani* (19 voll.) e nei *Subsidia* (4 voll.).

Ne è venuto fuori, crediamo, un racconto nuovo e avvincente: che segue da vicino la nascita e lo sviluppo a Roma di un sapere senza precedenti, presto fortemente tecnicizzato, con protocolli rigidi e difficilmente falsificabili, sorretto da una razionalità potente e autocentrata, creatrice del primo diritto interamente formale nella storia umana, capace di trattare in modo eguale soggetti diseguali, e di mettere in campo un disciplinamento sociale separato e autonomo rispetto a quelli della politica, della religione, dell'etica.

Questi giuristi non hanno lavorato in un mondo a parte, lontano dalle ideologie, dalla lotta politica, dalle grandi correnti culturali del tempo. Sono stati i portatori di un sapere corazzato di potere, la cui pretesa neutralità (frutto insieme di realtà e di finzione, in un continuo gioco di specchi) è stata un'arma formidabile nelle loro mani: e furono sempre esponenti delle élite dominanti. Essi stessi, di volta in volta, dirigenti politici nella Roma dell'ultima repubblica; ascoltati consiglieri del principe da Augusto in poi; infine, grandi funzionari dell'amministrazione severiana, gestori di un potere mondiale fino al punto che uno di essi – Domizio Ulpiano – arrivò a diventare, sia pure per pochi mesi, l'uomo più influente dell'impero.

Quattro, dei dieci presenti in questo libro, sono morti sul campo, in epoche diverse: due (Quinto Mucio Scevola e lo stesso Ulpiano, il primo e l'ultimo) assassinati in congiure o tumulti; un altro (Emilio Papiniano) giustiziato dal suo imperatore;

uno infine (Servio Sulpicio Rufo) morto di fatica durante un'importante ambasceria politico-militare nel cuore della guerra civile, cui non aveva voluto sottrarsi, per quanto già gravemente malato. Vite esposte e in battaglia, dunque: a ricordarci che i deserti di ghiaccio dell'astrazione giuridica sono stati da sempre contigui – anche per i loro inventori – al fuoco e ai pericoli dell'impegno politico e dell'esercizio del potere piú duri ed estremi.